



*Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 148*

# **Regolamento adesione soggetti fiscalmente a carico**

(approvato dal CdA del 30 marzo 2026)

*ASTRI Fondo Pensione*

*Viale Parioli, 10  
00197 Roma*

[astrifondopensione@pec.it](mailto:astrifondopensione@pec.it)



## **Sommario**

ARTICOLO 1 – OGGETTO .....	
ARTICOLO 2 – MODALITA' DI ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI .....	
ARTICOLO 3 – CONTRIBUZIONE .....	
ARTICOLO 4 – MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE .....	
ARTICOLO 5 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI .....	
ARTICOLO 6 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRECTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO .....	
ARTICOLO 7 – PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO .....	
ARTICOLO 8 – RISCATTO .....	
ARTICOLO 9 – ANTICIPAZIONE, TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE .....	
ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO.....	
ARTICOLO 11 – DESIGNAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO .....	



## **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

1.1. Con il presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'accordo delle parti istitutive sottoscritto in data 4 aprile 2013, il fondo ASTRI dà attuazione alla disposizione statutaria di cui all'articolo 5, in materia di adesione al fondo dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari e della relativa contribuzione.

1.2. Sono considerati fiscalmente a carico i soggetti indicati nell'art. 12 del TUIR e s.m.i..

## **ARTICOLO 2 – MODALITA' DI ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI**

2.1. L'adesione al Fondo ASTRI dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore ovvero in un momento successivo. La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell'aderente al fondo deve sussistere all'atto dell'iscrizione dello stesso.

2.2. La posizione individuale attivata per il soggetto fiscalmente a carico è autonoma e distinta da quella dell'aderente principale.

2.3. Ai fini dell'iscrizione di un soggetto fiscalmente a carico, è necessario compilare il modulo presente sul sito del Fondo Moduli -> Familiari fiscalmente a carico-> Adesione del fiscalmente a carico (mod FC1).

2.4. Il modulo di adesione fiscalmente a carico (FC1) debitamente sottoscritto; nel caso di iscrizione di un soggetto fiscalmente a carico minorenne o sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore. Il modulo dovrà essere inoltrato al Fondo tramite raccomandata RR o via PEC ai riferimenti indicati nel modulo stesso, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell'aderente principale e del soggetto fiscalmente a carico. Nel caso in cui il soggetto fiscalmente a carico minore fosse sprovvisto di documento di riconoscimento, occorre allegare al modulo il codice fiscale dello stesso e l'estratto di nascita o lo stato di famiglia con esplicitazione dei rapporti di parentela.

2.5. Ad esito dell'istruttoria e della validazione dell'adesione, il Fondo trasmette una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nel modulo. Dalla sottoscrizione del modulo decorreranno 30 giorni di tempo per poter esercitare l'eventuale diritto di recesso da comunicarsi mediante lettera raccomandata a/r o via PEC ai riferimenti indicati nel richiamato modulo. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione.

## **ARTICOLO 3 – CONTRIBUZIONE**

3.1. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata mediante versamenti effettuati dall'aderente principale, dal fiscalmente a carico medesimo, se maggiorenne e legalmente capace, o da soggetti terzi.

3.2. Il primo versamento dovrà essere effettuato contestualmente all'apertura della posizione e di importo NON inferiore a € 100 (cento/00). L'importo dei versamenti successivi non può essere inferiore ad € 100 con multipli di € 50 se superiore

3.3. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.

3.4. I contributi versati in favore del soggetto fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto cui l'interessato è a carico per l'ammontare che non sia eventualmente dedotto dal fiscalmente a carico stesso, nei limiti del plafond di deducibilità<sup>1</sup>. Laddove la posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico venga alimentata mediante versamenti effettuati da soggetti terzi, il relativo importo non rientrerà a far parte del *plafond* deducibile né del soggetto versante né dell'aderente "principale".

3.5. L'aderente fiscalmente a carico perde la propria qualifica nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. In questa circostanza il Fondo trasmetterà specifica comunicazione in cui lo informa che provvederà alla cancellazione del suo nominativo dal libro degli aderenti, salvo che venga effettuato un versamento entro i termini indicati nella comunicazione medesima.

#### **ARTICOLO 4 – MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE**

4.1. I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario al conto corrente intestato a **ASTRI FONDO PENSIONE** presso SGSS IBAN IT84U0330701719000000020181 allegando il modulo FC2 "Contribuzione per i familiari fiscalmente a carico";  copia del bonifico bancario, recante la seguente causale "CTFAM + Cognome e nome e codice fiscale del familiare a carico + cognome e nome del lavoratore aderente".

4.2. I contributi versati saranno investiti nel comparto di investimento prescelto nel Modulo FC1 "Adesione dei familiari fiscalmente a carico", ferma restando la possibilità di variazione del comparto di investimento prevista dall'ordinamento del Fondo; in assenza di specifiche indicazioni, la contribuzione del familiare fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Bilanciato.

#### **ARTICOLO 5 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI**

5.1. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili, tenuto conto che il valore quota è determinato con cadenza mensile e con riferimento all'ultimo giorno del mese. L'investimento dell'importo versato avviene, pertanto, nel corso del mese immediatamente successivo. L'investimento dei contributi avverrà con la prima data utile di valorizzazione del patrimonio successiva alla ricezione del bonifico nel comparto indicato all'interno del modulo di adesione fiscalmente a carico, in mancanza di scelta della opzione di investimento, la posizione verrà investita nel comparto "Bilanciato".

5.2. È possibile modificare il comparto di investimento alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo e riportate nello Statuto all'art.6.

#### **ARTICOLO 6 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE EINDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO**

6.1 L'iscrizione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico comporta le medesime spese previste per gli altri lavoratori aderenti al Fondo ASTRI ed indicate nella Nota Informativa reperibile sul sito web

#### **ARTICOLO 7 – PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO**

7.1 Nel caso in cui il soggetto perda la qualifica di fiscalmente a carico dell'aderente principale, tale circostanza dovrà essere comunicata tempestivamente al Fondo.

7.2 Il venir meno della condizione di fiscalmente a carico non comporta la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

<sup>1</sup> per maggiori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito del fondo [www.astrifondopensione.it](http://www.astrifondopensione.it)

7.3 In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro che non applichi il contratto secondo cui il Fondo ASTRI è il fondo di riferimento, è possibile alternativamente:

- mantenere la posizione presso il Fondo ASTRI con o senza prosecuzione della contribuzione individuale;
- trasferire la posizione alla forma pensionistica collettiva di riferimento per la nuova attività lavorativa o, decorsi due anni di partecipazione, ad una forma pensionistica ad adesione individuale;
- destinare il TFR maturando al Fondo ASTRI. In tale evenienza, il Fondo ha necessità di identificare il datore di lavoro e fornire le istruzioni per effettuare il versamento-

7.4 La chiusura della posizione dell'iscritto cui il soggetto è a carico, non determina la chiusura della posizione del fiscalmente a carico.

#### **ARTICOLO 8 – RISCATTO**

8.1 Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.

8.2 In caso di richiesta di riscatto della posizione di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 c.c.

8.3 La chiusura della posizione dell'iscritto cui il soggetto è a carico, non costituisce requisito per il riscatto della posizione del fiscalmente a carico.

#### **ARTICOLO 9 – ANTICIPAZIONE, TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE**

In presenza dei requisiti previsti, i soggetti fiscalmente a carico possono richiedere anticipazioni ed esercitare la facoltà di trasferimento della posizione. In caso di richiesta di anticipazione della posizione di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 c.c.4

#### **ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO**

Gli aderenti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico non hanno diritto al voto per l'elezione dei Delegati dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 11 – DESIGNAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO**

Ai sensi della normativa vigente la designazione dei soggetti destinatari della posizione dell'iscritto in caso di premorienza di quest'ultimo non può essere effettuata da soggetti minori e/o incapaci. È pertanto esclusa la possibilità per il soggetto fiscalmente a carico minore e/o incapace di procedere con la designazione, anche per il tramite di rappresentanti legali (chi esercita la responsabilità genitoriale o tutore).